REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO

PROVINCIA DI CHIETI

CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI

Servizio per la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e

spezzamento strade (CIG _____)

REP N. ___/2013

Lôanno **duemilatredici**, il giorno _____ del mese di _____ presso la Residenza Comunale, nellôUfficio di Segreteria.

Avanti a me Dott. ---------- Segretario del Comune, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico-amministrativa, nellôinteresse del Comune, senza lôassistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti, dôaccordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

_____, nato/a a _____ (_____), il _____, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nellôinteresse del Comune di Celenza sul Trigno, C.F. 83000210696, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico di seguito nel presente atto denominato ñComuneò.

Sig. _____, nato a _____ (_____) il _____ (C.F. _____), residente a _____ (_____), in _____, nella sua qualità di Amministratore unico/legale rappresentante dellôImpresa _____ con sede legale in _____ (____), Via

_____, C.F./P.IVA _____, di seguito nel presente atto denominato ñEsecutoreò comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io segretario sono personalmente certo.

PREMESSO

ï con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n°_____ del _____ è stato approvato il progetto relativo al ñServizio per la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e spezzamento strade ñ per un importo di ú 150.000,00 (IVA esclusa) per un periodo di 24 mesi (01/01/2014-31/12/2015);

ï che, a seguito di apposita gara, con determinazione n. _____ in data _____ adottata ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 163/2006 il contratto è stato definitivamente aggiudicato a favore dellôEsecutore sopra individuato;

ï che lôaggiudicataria _____ ha offerto un ribasso del _____% (_____ per cento). Lôimporto di aggiudicazione risulta essere di euro _____.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il contratto ha per oggetto il servizio **per la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e spezzamento strade** , da eseguire in appalto.

Art. 2 - Ammontare del contratto

L'importo del contratto, ammonta presuntivamente, al lordo del ribasso eventualmente offerto, ad Euro 150.000,00 (oltre IVA).

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nellôesercizio di impresa e, pertanto, soggetta allôimposta sul valore aggiunto (DPR n. 633/1972) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dellôAppaltante.

LôEsecutore ha redatto il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza), depositato agli atti dellôente contestualmente alla stipula del presente contratto; lôEsecutore dovrà proporre allôAppaltante gli adeguamenti che si renderanno necessari in funzione dellôevoluzione dellôesecuzione del contratto. Tali modifiche dovranno essere approvate dallôAppaltante. Resta inteso che il costo relativo alle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni non può essere modificato.

Art. 3 - Variazioni alle prestazioni

In nessun caso lôEsecutore può procedere a variazioni o modifiche delle prestazioni senza la previa autorizzazione dellôAppaltante.

Nei limiti previsti dallôart. 311 DPR n. 207/2010, dall'art. 114 (e dallôart. 132 in esso richiamato) del D.Lgs. n.163/2006, l'Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre le variazioni che riterrà opportune per qualsiasi effetto, senza che l'Esecutore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente contratto.

Per le varianti sarà redatto e sottoscritto uno specifico atto di sottomissione.

Inoltre lôEsecutore ha lôobbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per lôEsecutore e che siano ritenute opportune dallôAppaltante.

Art. 4 - Qualità e provenienza di Materiali/Mezzi in genere

Tutti i materiali/mezzi dovranno presentare caratteristiche di sicurezza atte ad evitare qualsiasi tipo di danno agli utenti sia fisico che a cose.

I materiali dovranno essere nuovi, delle migliori qualità esistenti in commercio ed essere accettati dal responsabile di procedimento.

Quando per determinati materiali è richiesta specificatamente la certificazione ai sensi delle norme UNI, ISO od altro, tali certificazioni dovranno essere presentate allôAppaltante.

LôEsecutore resta comunque totalmente responsabile del buon esito della prestazione, anche per quanto dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti dellôAppaltante.

Art. 5 - Osservanza delle disposizioni di Legge

Al contratto si applicano, nellôordine, le disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 e del DPR n. 207/2010. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

Art. 6 - Avvio dellôesecuzione in pendenza della stipulazione del contratto

In pendenza della stipulazione del contratto, lôAppaltante avrà la facoltà di procedere allôavvio dellôesecuzione anticipata, in tutto o anche in parte, e lôEsecutore dovrà dare immediato corso allo stesso, ai sensi dellôart. 302 DPR n. 207/2010, senza che al riguardo lôEsecutore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta e attenendosi alle indicazioni fornite dal Direttore dellôesecuzione.

In caso di mancata stipulazione del contratto, lôEsecutore non avrà diritto che al pagamento di quanto avesse già predisposto o somministrato, per il rimborso delle relative spese.

Art. 7 - Avvio dellôesecuzione del contratto

Ai sensi dellôart. 153 comma 2 DPR 207/2010, richiamato dallôart. 302 c. 7 DPR n.

207/2010, lôavvio dellôesecuzione del contratto avverrà entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto e, nei casi previsti dallôart. 302 c. 2 DPR n. 207/2010, dopo lôaggiudicazione definitiva ed efficace.

Art. 8 - Responsabilità dellôEsecutore circa lôesecuzione del contratto - Penali

LôEsecutore è l'unico responsabile dell'esecuzione del presente contratto in conformità alle migliori regole d'arte e della perfetta rispondenza alle condizioni contrattuali tutte. Egli deve effettuare il servizio a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura.

In caso di inosservanza alle norme di sicurezza e igiene sul lavoro sarà applicata, per ciascuna infrazione, una somma pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di oblazione.

Al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora lôEsecutore non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del contratto, obblighi tutti che dovranno essere conformi al capitolato speciale, saranno applicate le penali prevista allôart. 18 del capitolato speciale dôappalto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo allôapplicazione di penali verranno contestati allôEsecutore, il quale dovrà comunicare le proprie deduzioni entro 5 giorni. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dellôAppaltante ovvero non vi sia stata risposta entro il termine potranno essere applicate a decorrere dallôinizio dellôinadempimento e detratte dal primo pagamento utile.

Art. 9 -Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati:

a. il capitolato speciale dôappalto;

b. DUVRI di cui all'articolo 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008;

E' vietata la riproduzione, imitazione e contraffazione per altri contratti estranei al presente, di documenti, disegni, schizzi, modelli, ecc., consegnati all'Esecutore sia in sede di gara sia in corso di esecuzione del contratto.

Art. 10 - Modalità e tempistiche di erogazione dei servizi - Penale in caso di ritardo - sospensioni e proroghe

Il servizio dovrà essere espletato dal 01/01/2014 al 31/12/2015. La periodicità e la frequenza degli ordinativi sono stabiliti nel capitolato speciale dôappalto.

Qualora allo scadere del presente contratto non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto e conseguente affidamento del servizio, lôEsecutore dovrà garantirne lôespletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte della Ditta subentrante, nel limite massimo di mesi 6 (sei). Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e nel relativo capitolato.

I servizi oggetto di questo contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e non potranno essere sospesi o abbandonati salvo che per dimostrata ñcausa di forza maggioreò. In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, lôAppaltante potrà sostituirsi allôEsecutore per lôesecuzione dôufficio, con la possibilità di rivalsa per gli oneri conseguenti.

LôEsecutore non potrà mai attribuire la causa della sospensione ad altri soggetti che provvedano, per conto dellôAppaltante, ad altri lavori, servizi o forniture, se lôEsecutore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto allôAppaltante il ritardo a questi soggetti ascrivibile, affinché lôAppaltante stesso possa farne regolare contestazione.

Art. 11 - Pagamenti

I pagamenti verranno effettuati allôEsecutore a mezzo di bonifico bancario, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura mensile, posticipata. Lôimporto della fattura dovrà corrispondere a 1/12 dellôimporto annuo del canone.

In caso di accertati inadempimenti degli obblighi assunti con il presente contratto, lôAppaltante sospenderà i pagamenti e provvederà, se del caso, a regolarizzare direttamente le posizioni anomale.

Eô vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura o delega allôincasso.

Il pagamento sarà effettuato previo accertamento da parte del responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Il pagamento verrà effettuato con accredito su c/c dedicato intestato allôEsecutore o al capogruppo in caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (RTC); le coordinate bancarie dovranno essere comunicate allôAppaltante. In alternativa, nel caso di RTC, la liquidazione potrà avvenire a favore di ciascun componente il raggruppamento, per lôimporto da ciascuno fatturato, ma in tale caso la fattura dovrà esser accompagnata da apposita autorizzazione da parte del capogruppo. Anche nel caso di cessione del credito il cessionario è tenuto ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti allôEsecutore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dallôAppaltante, devono essere comunicati allôAppaltante. Eô facoltà dellôEsecutore sostituire le persone indicate, ma tale

sostituzione non ha efficacia nei rapporti con lôAppaltante fintanto che non sia stata ad esso ritualmente comunicata.

Per i pagamenti occorre attendere il DURC (riportante esito positivo). Nel caso il DURC segnali unôinadempienza contributiva relativa a soggetti impiegati nellôesecuzione del contratto, lôAppaltante procederà a trattenere dal pagamento lôimporto corrispondente allôinadempienza, sulla base di quanto segnalato dagli Enti previdenziali/assicurativi. LôAppaltante procederà al pagamento delle inadempienze accertate mediante il DURC direttamente agli Enti di cui sopra.

Art. 12 - Oneri ed obblighi diversi a carico dellôEsecutore

Saranno a carico dellôEsecutore gli oneri ed obblighi seguenti dei quali tener conto nel formulare lôofferta:

1) Lôosservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e regolamentari relative alla prevenzione degli infortuni e lôigiene sul lavoro, le assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le previdenze per la disoccupazione involontaria, lôinvalidità e la vecchiaia, nonché la tutela, protezione e assistenza dei lavoratori, l'assunzione delle categorie protette, il pagamento di ogni contributo, indennità e anticipazione posti a carico dei datori di lavoro. In particolare lôEsecutore sarà tenuto ad osservare quanto previsto nel DUVRI redatto ai sensi dellôart. 26 D.Lgs. n. 81/2008 che fa parte integrante del contratto.
2) L'assunzione di responsabilità circa l'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, così da sollevare l'Appaltante da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi.
3) L'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e

l'incolumità degli operai, delle persone addette alle prestazioni stesse e dei terzi, nonchè per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà sullôEsecutore restandone sollevato l'Appaltante.

4) Le eventuali segnalazioni per garantire la sicurezza delle persone o cose.

5) LôEsecutore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui allôart. 3 legge n. 136/2010. LôEsecutore deve comunicare allôAppaltante gli estremi identificativi del c/c dedicato, entro il termine previsto allôart. 3 comma 7 legge n. 136/2010, e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

6) In caso di sciopero dei propri dipendenti proclamati nel rispetto delle disposizioni di legge è fatto carico allôEsecutore di avvisare gli utenti della sospensione del servizio durante il giro di raccolta dei rifiuti porta a porta precedente a quello per il quale è previsto lo sciopero. La raccolta sospesa per sciopero deve essere recuperata alla prima data utile.

7) I danni arrecati dal personale addetto nellôespletamento del servizio saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano accolte e lôEsecutore non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, saranno applicate le penali in proporzione alla gravità del danno; lôaccertamento del danno sarà effettuato in contraddittorio fra lôAppaltante ed il legale rappresentante dellôEsecutore. A tal scopo saranno comunicate al rappresentante dellôEsecutore, con anticipo di 24 ore, la data e lôora dello svolgimento delle operazioni di accertamento del danno; qualora il rappresentante non si presenti, lôaccertamento avrà comunque luogo e verrà redatto un apposito atto di constatazione di danno.

8) Il personale impiegato dallôEsecutore dovrà attestare quotidianamente gli orari di

inizio e termine del servizio. Il personale addetto al servizio dovrà essere opportunamente istruito dall' Esecutore circa le modalità di esecuzione del servizio e di tutte le attività da effettuarsi nelle ore previste per attività ausiliarie accessorie. Tutto il personale impiegato dovrà risultare appositamente addestrato per lôesatto adempimento degli obblighi assunti in relazione alle particolari caratteristiche dellôambiente, dimostrando di essere a conoscenza delle norme di sicurezza personale e delle corrette procedure di intervento di tutte le operazioni che gli competono e di essere in grado di assicurare metodologie prestazionali atte a garantire un elevato standard di igiene ambientale e di servizio.

9) LôEsecutore dovrà adibire al servizio personale di assoluta fiducia e di comprovata riservatezza, il quale deve astenersi dal manomettere e prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza ovunque posti. Il personale in servizio ha lôobbligo di riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi allôutenza e in modo particolare su tutte le informazioni attinenti lo stato di salute (D.Lgs. n. 196/2003). LôEsecutore dovrà rispettare tutte le indicazioni operative e gestionali su come superare gli ostacoli alla prevenzione degli incidenti sul luogo di lavoro, anche inerenti ai rischi da interferenze, come indicato nel DUVRI, di cui allôart. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.

10) LôEsecutore deve garantire la continuità del servizio. I servizi oggetto del contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e non potranno essere sospesi o abbandonati salvo che per dimostrata ñcausa di forza maggioreò.

11) LôEsecutore sarà responsabile della custodia sia delle proprie attrezzature, sia dei prodotti utilizzati. LôAppaltante non sarà responsabile in caso di danni o furti.

Si dichiara espressamente che di tutti gli obblighi ed oneri specificati si è tenuto

conto nello stabilire lôofferta.

Art. 13 - Subappalto

Sono assolutamente vietati, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Esecutore e del risarcimento in favore dellôAppaltante di ogni danno e spesa, la cessione del contratto e l'affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell'intera prestazione.

LôEsecutore resta lôunico responsabile nei confronti dellôAppaltante dellôesecuzione del contratto.

Art. 16 ï Riserve e contenzioso

Qualora ne ricorrano le condizioni sarà applicata la disciplina per l'accordo bonario prevista dall'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006.

In caso di contenzioso fra lôAppaltante e lôEsecutore, fatta salva lôapplicazione delle procedure di transazione e, qualora ne ricorrano i presupposti, di accordo bonario previste dagli artt. 239 e 240 del D.Lgs. n. 163/2006, le controversie su diritti soggettivi derivanti dallôesecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D.Lgs n. 163/2006, non saranno deferite al collegio arbitrale di cui agli artt. 241, 242 e 243 del D.Lgs. n. 163/2006 e, quindi, nel presente contratto viene espressamente esclusa la possibilità di deferire ad arbitri, secondo le procedure di cui allôart. 241 del D.Lgs. n. 163/2006, le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in corso di esecuzione del contratto. Pertanto, le controversie che dovessero insorgere tra le parti, saranno di esclusiva competenza del Giudice del Foro del luogo in cui ha sede lôAppaltante. Le parti, quindi, danno atto che, secondo quanto prescritto dal citato art. 241, comma

1-bis, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, sarà vietato in ogni caso il compromesso in corso di esecuzione del presente contratto.

Art. 17 Risoluzione del contratto per fatto dellôEsecutore ï Clausola risolutiva

L'Appaltante è in diritto di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dagli articoli 135 e 136 D.Lgs. n. 163/2006 e allôart. 6 c. 8 DPR n. 207/2010.

LôAppaltante si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. a tutto danno e rischio dellôEsecutore, nei seguenti casi:

a) per scioglimento, cessazione o fallimento della Ditta;
b) per ogni inadempienza o negligenza prevista dagli articoli 3,4,5,10,13 del presente contratto;
c) per sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
d) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio dellôAppaltante, compromettano gravemente lôefficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi, sentito il parere del Settore Igiene Pubblica dellôA.S.L., dellôA.R.P.A. o di altro organismo competente in materia ambientale;
e) qualora lôEsecutore si renda colpevole di frode;
f) per ogni altra grave inadempienza ai termini dellôarticolo 1453 del Codice Civile;
g) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per lôesercizio delle attività oggetto dellôappalto (iscrizione

allôAlbo nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento dei rifiuti, ecc.);

h) cessione ad altri, da parte dellôEsecutore, degli obblighi relativi al contratto senza espressa autorizzazione da parte del Comune.

Il medesimo diritto avrà l'Appaltante quando lôEsecutore ha eseguito transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa (art. 3 legge n. 136/2010).

Nel caso di risoluzione saranno posti a carico dellôEsecutore i maggiori oneri che lôAppaltante deve sopportare anche con riferimento al ritardo accumulato. A tale scopo può rivalersi sulla cauzione definitiva ai sensi dellôart. 123 c. 3 DPR n. 207/2010.

Per tale danno lôAppaltante si rivarrà sulle somme dovute a qualsiasi titolo allôEsecutore e/o sulla cauzione definitiva prestata.

Ai sensi dellôart. 1456 del C.C. la risoluzione si verifica di diritto quando lôAppaltante dichiara allôEsecutore che intende avvalersi della clausola risolutiva da notificare allôEsecutore tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 18 - Recesso dal contratto

Lôappaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, e senza che lôEsecutore possa pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e rimborsi per mancati guadagni o danni, nel momento in cui lôATO rifiuti competente di zona individui, ai sensi del Capo III della parte IV del D.Lgs. 152/2006 - Codice dellôAmbiente, il GESTORE UNICO per il subentro nella gestione integrata del servizio ovvero nel caso in cui lôeventuale unione dei comuni attivi tale servizio di raccolta. Resta salva la facoltà dellôATO ovvero dellôunione dei comuni nel

subentrare al Comune per la prosecuzione del contratto.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Esecutore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni decorsi i quali lôAppaltante effettua la verifica della parte di contratto eseguita.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dellôart. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 lôAppaltante informa lôEsecutore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per lôassolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.

Art. 20 - Vicende soggettive dellôEsecutore

In caso di decesso dellôEsecutore, se soggetto individuale, l'Appaltante può consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare risolto il contratto.

Analogamente, in caso di cessione o trasformazioni, la prosecuzione deve essere autorizzata.

Nel caso lôEsecutore sia un consorzio il contratto va eseguito dai consorziati indicati in sede di gara; non è possibile la loro sostituzione.

Articolo 21 ï Spese e registrazione

1. Sono a carico dellôappaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.

2. Del presente contratto, ai sensi dellôart. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati allôimposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Art. 22 - Contestazioni

Per le contestazioni in merito allôesecuzione del contratto lôEsecutore ha lôonere di iscrizione delle riserve. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto del contratto idoneo a riceverle, successivo allôinsorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dellôEsecutore; in mancanza devono essere comunicate allôAppaltante entro 30 giorni dal loro verificarsi, con lettera inviata allôindirizzo P.E.C. o fax o con raccomandata postale. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che lôEsecutore ritiene gli siano dovute; qualora lôesplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, lôEsecutore ha lôonere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di 15 giorni dalla firma stessa.

In ogni caso lôEsecutore non potrà sospendere lôesecuzione del contratto ne' rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Appaltante darà per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

Art. 23 - Verifica di conformità

Lôesecuzione del contratto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. La verifica di conformità avviene ai sensi e per gli effetti dellôart. 312 DPR n. 207/2010; le relative spese sono poste a carico dellôEsecutore, il quale deve mettere anche a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire le verifiche. Nel caso in cui lôEsecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il responsabile del procedimento dispone che sia provveduto dôufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto allôEsecutore.

Lôoperazione di verifica di conformità è svolta da tecnici incaricati dallôAppaltante, alla presenza di un rappresentante dellôEsecutore, presso la sede dove è stato eseguito il servizio. A questo fine lôEsecutore si obbliga a mettere a disposizione un proprio rappresentante per provvedere alla verifica di conformità alla data che gli sarà comunicata. Qualora in tale data nessun rappresentante dellôEsecutore si presenti, verrà fissata unôulteriore data. Qualora anche in tale seconda data nessun rappresentante dellôEsecutore si presenti, lôassenza vale a tutti gli effetti come acquiescenza ai risultati delle operazioni di verifica di conformità.

Delle operazioni viene redatto specifico verbale.

I servizi rifiutati alla verifica di conformità devono essere eseguiti nuovamente entro 10 gg dalla data di comunicazione, a cure e spese dellôEsecutore. Decorso inutilmente tale termine verranno applicate le penalità previste per ritardo. Qualora lôesito della verifica di conformità sia ancora negativo lôAppaltante si riserva la facoltà di affidare ad altro soggetto quanto necessario per rendere il servizio conforme allôoggetto del presente contratto con addebito della relativa spesa allôEsecutore più il 20% per spese generali dellôAppaltante. In alternativa saranno applicate detrazioni per tener conto della minore qualità prestata.

LôEsecutore rimane responsabile per i difetti e le imperfezioni anche se accertati successivamente alla verifica di conformità.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'Esecutore, il quale deve firmarlo entro 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Sarà eseguita la verifica di conformità nel corso dellôesecuzione nei casi previsti dal

DPR 207/2010, oppure in ogni caso in cui l'Appaltante ne ravvisi lôopportunità. Per verificare la regolarità del servizio lôAppaltante si riserva di effettuare gli accertamenti procedendo alla visita dei locali e delle aree in qualsiasi momento e senza alcuna periodicità, compreso il controllo sulla presenza del personale addetto al servizio. La violazione degli obblighi posti a carico dellôEsecutore a norma di legge, di regolamento o delle clausole contrattuali saranno contestate per iscritto allôEsecutore; questôultimo dovrà fare pervenire entro i 5 giorni consecutivi e continui le proprie controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, lôAppaltante applicherà le penali previste oppure calcolate in base alla gravità dellôinadempimento.

Art. 24 - Cessione del credito

Per la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto trovano applicazione le norme dellôart. 117 D.Lgs. n. 163/2006. Ogni cessione di credito deve essere stipulata esclusivamente mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata notarile, e deve essere preventivamente notificata allôAppaltante nei modi indicati dallôart. 117, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006 ai fini dell'esercizio dellôeventuale diritto di opposizione dellôAppaltante su detta cessione (diritto che andrà esercitato dallôAppaltante nel termine di 45 giorni dalla data di avvenuta notifica della cessione, mediante comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario).

Eô pertanto vietata qualsiasi cessione di credito anche a seguito di contratto di factoring (ai sensi della legge n. 52/1991) che non sia preventivamente notificata allôAppaltante ai sensi e per gli effetti dellôart. 117 D.Lgs. n. 163/2006.

Anche nel caso di cessione del credito il cessionario è tenuto ad indicare il CIG/CUP

e ad anticipare i pagamenti allôEsecutore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.

Art. 25 - Cauzione definitiva e polizza assicurativa

Ai sensi dellôart. 113 D.Lgs. n. 163/2006, lôEsecutore, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adem-pimento, ha presentato la cauzione definitiva, rilasciata da società in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

In caso di ribasso offerto superiore al 10% tale garanzia è stata aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% vi è un ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione resterà vincolata fino alla verifica di conformità e, comunque, finchè non sia stata eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia.

La cauzione sta a garanzia dellôadempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivati dallôinadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che lôAppaltante avesse eventualmente pagato in più durante lôesecuzione in confronto al credito dellôEsecutore, risultante dalla liquidazione finale, salvo lôesperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Appaltante si riserva la facoltà di accedere alla cauzione anche per il recupero delle penalità previste nei precedenti articoli.

Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari (iscritti nellôelenco speciale di cui allôart. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della

programmazione economica) questa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia allôeccezione di cui allôart. 1957 c. 2 del C.C. e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dellôAppaltante.

LôEsecutore deve presentare anche una polizza assicurativa che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile specificatamente in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto per qualsiasi danno che possa essere arrecato allôAppaltante, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a terzi. I massimali della polizza non devono essere inferiori a ú 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurato. Con riguardo agli artt. 1892 e 1893 c.c. in nessun caso eventuali riserve o eccezioni saranno opponibili allôAppaltante. Resta ferma lôintera responsabilità dellôEsecutore anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Art. 26 - Stipulazione e conservazione anche in modalità elettronica

Il presente contratto viene stipulato anche in modalità elettronica, come segue: acquisizione digitale della sottoscrizione autografa di tutte le parti (compreso lôUfficiale Rogante). Il presente contratto viene conservato anche in modalità elettronica (in formato PDF, firmato con firma digitale dallôUfficiale Rogante ï file p7m). Il sottoscritto Ufficiale Rogante attesta che la firma delle parti è avvenuta in sua presenza, previo accertamento dellôidentità personale delle stesse.

Io Segretario rogante ho ricevuto questôatto ne ho data lettura alle parti che lôhanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Il presente atto, dattiloscritto da me personalmente con sistema elettronico, consta di n. __ fogli uso bollo per n. __ facciate, compresa la presente.

per il Comune **per lôAppaltatore**

Ai sensi e per gli effetti dellôart. 1341 Codice Civile le parti approvano espressamente le clausole previste dagli articoli 3, 4, 5, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 22.

per il Comune **per lôAppaltatore**

Il Segretario Comunale